



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017

10.3.2017 – Aula TRGA, Trento

Intervento del Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trento, Avv. Andrea de Bertolini

Signora Presidente,

Autorità civili e militari,

Care Colleghe e Cari Colleghi del Libero Foro e dell'Albo speciale,

Magistrati,

Funzionari Amministrativi,

a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, che ringrazio del quotidiano fondamentale contributo, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto Mauro Bondi, di tutto il Foro Trentino, porto a questo Tribunale e a quanti sono intervenuti, il saluto e l'auspicio che quest'Anno Giudiziario sia sereno e proficuo. Un nuovo anno connotato, mutuando efficaci immagini espresse in un recente testo di Ennio Amodio, da "estetiche" di una giustizia amministrativa quantomeno coerenti a quelle di questa splendida Aula in cui essa vive nella sua dimensione liturgica, per l'interesse esclusivo del cittadino.

**** * * * ****

All'inaugurazione dello scorso anno, auspicavo potessero considerarsi ormai superate le appendici giurisdizionali che avevano accompagnato la nomina della Presidente Avvocato Vigotti.

Così in parte non è stato e, ancora una volta, questo Tribunale ha vissuto momenti d'incertezza che tuttavia non hanno impedito il garantire i consueti standard di efficienza che Ci sono riconosciuti.

Oggi tuttavia possiamo con favore riconoscere una positiva "normalizzazione" che già ha consentito alla Presidente Vigotti la pianificazione di un efficace percorso che permetterà di massimizzare ancor più le rese.

Proprio con riferimento al tema dell'organizzazione degli uffici, merita apprezzamento, dopo rinvii e fasi sperimentali, l'avvio del processo telematico amministrativo. L'Avvocatura è pronta. **E tuttavia non può tacersi dell'esser difficilmente comprensibili alcune opzioni del decisore nazionale che, in modo inutile, ha inteso prevedere specifiche tecniche in parte diverse a quelle del giudizio civile (fra tutte si consideri la diversa tipologia di firma digitale o le difformità in materia di asseverazioni di atti o documenti).**

Come accaduto per il processo civile, **nel consueto e radicato spirito di colleganza, fra Avvocatura, Magistratura, Funzionari di cancellerie e segreteria, paradigma che connota questo territorio e che**

concorre a qualificare in modo deciso e marcato i tratti essenziali della “nostra” giustizia, per questa prima fase di rodaggio, comprendiamo l’esigenza di ricorrere allo strumento delle cd “copie di cortesia”. Così, proprio in questa prima fase di innovativo cambio di marcia, confidiamo che il significato dell’intervento di giurisdizione rimanga saldamente ancorato alle ragioni sostanziali sottese alle vicende giudiziali, lasciando prevalga l’indirizzo – come già accaduto per il Giudice ordinario – tale per cui, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era diretto, non vi sia spazio per accogliere defatiganti eccezioni sulle modalità di invio. Se il processo telematico va accolto con estremo favore come strumento di implementazioni di efficienze, tuttavia esso **non può diventare una sorta di “cesoia” per recidere e dunque pregiudicare, in nome di formali ragioni tecnico-informatiche, il diritto di difesa.** Ciò, nell’interesse del cittadino e delle parti, per un sostanziale “giusto” esercizio della giurisdizione.

È, infatti, fondamentale distinguere, in modo non negoziabile, i concetti di “efficienza” e “efficientismo”. Se il primo termine sottende un fine al quale tutti Noi dobbiamo ambire, il secondo, palesa un metodo dal quale rifuggire.

L’efficienza, come “*competenza e prontezza nell’assolvere le proprie mansioni*”, concorre a produrre **decisioni giuste.** L’efficientismo, come “*tendenza a conseguire ad ogni costo un alto rendimento*”, nell’aver palesato e nel celare, molto spesso in questo Paese, “illecite” compressioni delle garanzie del diritto naturale di difesa (si pensi ai costi di accesso al servizio – tema dolente per la Giustizia amministrativa –), **ha determinato e determina decisioni inique, dunque, ingiuste.**

Così, non posso tacermi nel rivolgere decise perplessità (non tanto rispetto alla *ratio* quanto piuttosto rispetto al tipo di risposta del decisore) alle regole che per questa giurisdizione, avrebbero dato sostanza al **principio della cd “sinteticità degli atti”.** Regole, che in modo oggettivo, secondo un **criterio quantitativo e non qualitativo,** hanno predeterminato la “dimensione” ammissibile **non tanto degli scritti difensivi, quanto piuttosto, cosa molto diversa, del pensiero contenuto negli atti.** Certo è opportuna una ferma autocritica da parte dell’Avvocatura rispetto al confine fra fisiologia e “abuso del processo”: se siamo giunti a queste evidenze normative è, anche, causa dell’invalsa esperienza che assume “prolissità” e “persuasione” come sinonimi. Ma, altrettanto, certa è l’insensatezza che si percepisce nell’adottare **meccaniche e grammatiche processuali di censure “algebriche” che, in modo – direi – ontologico, si pongono in contraddizione con il significato della “argomentazione giuridica”.**

Non ho dubbi sul fatto che, ove l’atto sia ben argomentato, ove l’atto poggi su premesse logico giuridiche solide, espressive di competenze tecnico professionali e deontologiche, la lunghezza non sarà di “ostacolo” o “limite” ma si porrà **semplicemente come necessaria per il Magistrato attento, preparato, scrupoloso, per una decisione giusta.** Al contrario, ove il Magistrato mostri fisionomie difformi, la lunghezza minore o maggiore di quello stesso atto a nulla servirà come fattore della decisione, **la quale perciò stesso risulterà costituzionalmente “non giusta” per omissione dialettica.**

L’impegno che mi sento di portare a questa Assise, a prescindere da vincoli quantitativi formali, è quello di un’Avvocatura trentina espressiva, come fino ad oggi è stata, di quelle rigorose prerogative tecnico professionali e deontologiche di cui è propria.

Avvocatura espressione di una **decisa autocoscienza del proprio ruolo.**

L’Avvocato, nella sua naturale, oggi normata, funzione sociale, già riconosciuta nella sua essenza ontologica dalla stessa Carta costituzionale. Un interlocutore necessario che, nella giurisdizione, si sostanzia in alcune delle sue tipiche prerogative per la tutela dei diritti del cittadino.

Garante, per il proprio assistito, e dunque per la collettività, dell'interpretazione delle norme per preservare la certezza del diritto in un'epoca in cui il Giudice, nei propri tratti di doverosa autonomia e indipendenza, per fattori propri e per fattori impropri, è entrato nel circuito di produzione del diritto.

Sul punto, un rinnovato autentico apprezzamento alla Presidente e alla già Consigliere Dott.ssa Alma Chiettini, per lo straordinario convegno organizzato in modo impeccabile, svoltosi a Trento, a dicembre, sulla funzione nomofilattica e sul ruolo della giurisprudenza, in specie, nella giurisdizione amministrativa. Un Convegno in cui ho avuto l'onore di poter apprezzare relazioni di raro nitore su temi di primissimo rilievo che attengono alle matrici fondanti del nostro Stato di diritto.

In quell'occasione, ebbi a rappresentare come la certezza del diritto sia principio irrinunciabile per la tenuta democratica dell'ordinamento. **Il diritto alla certezza del diritto: il cittadino deve poter conoscere le regole "del gioco", della "legale" convivenza, per fondare una corretta previsione degli effetti dei propri comportamenti. Anche in questo si misura la credibilità della giustizia da parte del cittadino e si sostanzia la legittimazione stessa del potere giudiziario.** L'Avvocato, ancor più ove il Giudice sia diventato creatore di diritto, è l'unico, necessario, presidio a tutela del cittadino e dei suoi diritti.

Ma, se vogliamo ambire a un Vero Stato di Diritto, ciò non è sufficiente.

È necessario che da parte del legislatore – per la giustizia amministrativa anche e soprattutto il decisore provinciale –, da parte della stessa Amministrazione (che, come per i Piani Regolatori Generali, è chiamata a dettare le regole di governo del territorio), l'attività politica sia improntata a scelte razionali, espressive di circuiti dialettici virtuosi. **L'uso oculato e provvido del danaro pubblico, per un fine, univoco, non negoziabile: l'interesse esclusivo del cittadino.**

In ciò si sostanzia l'ulteriore connotazione del ruolo e della funzione sociale dell'Avvocato. L'essere Noi un imprescindibile interlocutore politico. Politico nell'accezione semantica più profonda del termine come soggetto garante che concorre, dialogando con Governo e Legislatore, ad amministrare la *cosa pubblica* per il bene di tutti, **nel pieno rispetto dei principi costituzionali fondanti uno stato di diritto autenticamente democratico per una sostanziale "attualizzata" giustizia sociale.**

Una funzione coerente alla propria natura, rigorosamente svincolata da posizioni ideologiche, partitiche e da interessi di parte. Anche in questo si conferma e sostanzia la forza e l'autocoscienza del proprio ruolo.

Proprio per questo esigiamo e dobbiamo pretendere, per il cittadino, norme chiare, di facile interpretazione, norme che effettivamente semplifichino la vita della Comunità e dell'Amministrazione; norme adeguate ai tempi che stiamo vivendo.

Sul versante locale, non possiamo dimenticare come, in una situazione di marcata crisi economica che oggi ancora subiamo e che coinvolge in modo devastante il settore edilizio, vediamo molte richieste di concessione o permesso di costruire che "stagnano" in attesa dell'approvazione di quel regolamento di attuazione della nuova legge provinciale urbanistica che avrebbe dovuto essere in vigore già da mesi e alla cui elaborazione anche l'Avvocatura ha contribuito e intende contribuire.

Sul fronte nazionale, non possiamo ignorare il fatto che la giustizia amministrativa attraverso un momento delicato; solo qualche anno fa, un ex Presidente del Consiglio affermava come *"se si abolissero i TAR ed il Consiglio di Stato il nostro PIL assumerebbe subito un cospicuo segno positivo"*. Così, con sempre più frequenza, il potere esecutivo riversa su Giudice amministrativo e cittadino ricorrente l'accusa dell'ostacolare la ripresa economica del Paese, per esempio, ritardando la realizzazione di opere pubbliche.

A fronte di ciò, se è indubbiamente vero che oggi, nella giustizia amministrativa, “passano” rilevanti interessi economici della Nazione (si pensi agli appalti ma ancora, per esempio, alla materia di vigilanza bancaria), peraltro, sarebbe profondamente incongruo, ancora una volta sospinti dal *refrain* di pericolosi efficientismi in nome della celerità dei processi, ritenere necessario enfatizzare l’introduzione di ulteriori giudizi speciali “sommalizzanti” il senso dell’accertamento giudiziale o, sotto altro profilo, rendere ancora più gravoso l’accesso al servizio precipitando, in modo definitivo, in una giustizia per censo.

Piuttosto, è doveroso la materia dei contratti pubblici, recentemente rinnovata nel 2016, trovi stabilità. Così, altrettanto, è doveroso sia precisato il ruolo di ANAC in questa materia; ruolo che, come ricordava il Consigliere Polidori nel recente incontro promosso dalla Camera Amministrativa, di fatto (pur in assenza di pronunce giurisprudenziali che chiariscano natura e interferenze delle linee guida) determina un condizionamento importante delle gare di appalto. Il tutto amplificato, nel nostro territorio, dall’introduzione di una disciplina provinciale che consente alle ditte locali di poter partecipare con reali possibilità di aggiudicazione alle procedure concorsuali.

Anche rispetto a tali profili, l’Avvocatura, nella piena consapevolezza del proprio ruolo politico e nell’essere un fulcro essenziale per una fisiologica interazione fra Poteri dello Stato, garantisce il massimo impegno per evitare opzioni legislative che, nell’esprimere torsioni dei diritti del cittadino, amplifichino sperequazioni sociali. Così, dal **Governo del territorio** e dal **legislatore provinciale**, Ci aspettiamo assumano con concreto favore la nuova prospettiva che l’Avvocatura istituzionale oggi pone, **implementando in modo strutturato un confronto dialettico che, per alcuni Uffici come l’Assessorato alla salute e politiche sociali è già in essere e ha già dato apprezzati risultati.**

***** ** *

Con questo spirito, con un’Avvocatura pronta, tecnicamente preparata, rigorosa nella sua essenza deontologica, con la consapevolezza che – con le parole, che mi piace ogni volta ripetere, del Ministro Orlando – “ **la ricchezza di cultura giuridica, che appartiene alla professione forense, è inseparabile dal patrimonio di diritti di cui gode il Paese**”, rinnovo a Lei Presidente – come già con piacere avevo ricordato lo scorso anno – avvocato Vigotti, ai Consiglieri Tassinari, Polidori e Devigili, al Segretario del TAR Dott. Foradori e a tutto il personale amministrativo, gli auguri da parte dell’intero Foro di poter proficuamente operare, convinti di poter meritare la fiducia dei cittadini nell’interesse esclusivo dei quali questo servizio è svolto.

Avv. Andrea de Bertolini